



COMUNE DI CASTELDACCIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N° 86 DEL 06.12.2017

OGGETTO: *Abbattimento ovini affetti da brucellosi presenti nell'azienda in C/da Cozzo Balate di proprietà del Sig. Urso Mariano cod. Az. 023PA052 e misure sanitarie preventive.*

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario – Unità Operativa di Bagheria del 22/11/2017, prot. n° 4330/SV, assunta al protocollo generale del Comune al n° 18055 in data 23/11/2017, con la quale viene richiesta emissione ordinanza di abbattimento ovini nell'allevamento ovi-caprino registrato con codice O23PA052 sito in C/da Cozzo Balate nel Comune di Casteldaccia di proprietà del Sig. Urso Mariano, nato a Palermo il 03/05/1982 e residente ad Altavilla Milicia, via Canne Masche n° 6;

Visto il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 2017 PA 32016 del 21/11/2017;

Visto il D.A. n. 0025 del 12/01/07 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovi-caprina facenti parte degli allevamenti infetti;

Visto il Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;

Visto il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli animali di origine animale,

Visto il Regolamento CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

Visto il Regolamento CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,

Visto il parere espresso Dall'Assessorato Regionale Sanità con nota prot. /Serv. 10/n. 63585, del 02/08/2017;

Visto il T.U. delle LL. SS. n. 1265 del 27/07/1934 ;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 320/ dell'8.02.1954 ;

Visto il D.A. n.2090 del 6.11.2013 – misure straordinarie in materia di tubercolosi, leucosi e Brucellosi bovina e ovi-caprina;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 28 maggio 2015 – Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare prot. n.0028052 del 06.11.2015 – Dir. Gen. Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015;

Visto il Decreto Ministeriale 02/07/92 n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovi-caprina;

Visti i DD.AA. n.31361 del 17.03.2000 e n.00519 del 12.04.02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Vista la legge 833/78 e successive modificazioni;

Visto il D. L.vo 517/93;

Visti i D.L.vi 502/92 e 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n.13306 del 18.11.1994;

Visto il D.A. 2113 del 26/10/2017;

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovi-caprini;

Ritenuto che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio veterinario degli allevamenti sede di focolaio.

ORDINA

Al Sig. Urso Mariano generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) Gli ovicaprini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del 07/11/2017, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) Gli ovicaprini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg. dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) Tutti gli ovicaprini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:
 - a. La movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione,
 - b. Il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) La distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) La disinfezione di locali e attrezzature,
- 6) Il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi,
- 7) Il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. Ce 1069/09;
- 8) L'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

- 9) La sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) La separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte nello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguato trattamento termico,
- 11) La utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'azienda sanitaria Provinciale di Palermo, a condizione che:
 - a) Sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni;
 - b) Sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
 - c) Sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente dall'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) Deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale di Palermo di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 13) L'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data _____, è revocato,

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Urso Mariano il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 22/11/2017 dal servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

 **SINDACO**
(Ing. Fabio Spatafora)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale del presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on line a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
